

Interrogazione n. 776

presentata in data 25 febbraio 2019

a iniziativa del Consigliere Fabbri

“Ricorso per illegittimità costituzionale della L.R. n. 46/2018: verifica danno erariale”

a risposta immediata

Il sottoscritto Consigliere Piergiorgio Fabbri,

Premesso che:

- Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 Dicembre 2018 ha impugnato la legge regionale del 7 Novembre 2018, n. 44 ad oggetto: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”;
- Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 Febbraio 2019 ha impugnato gli articoli 1 e 2 della legge regionale del 12 dicembre 2018, n. 46 ad oggetto: “Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”;
- Il fondamento di detta impugnazione consiste nell’aver individuato previsioni che, intervenendo a regolamentare il calendario venatorio ed altri profili dell’attività di caccia nei siti della Rete Natura 2000, risultano lesive della competenza esclusiva della Stato in materia di tutela dell’ambiente, confliggendo altresì con il diritto dell’Unione Europea e ponendosi in contrasto quindi, con gli standard di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema posti dal legislatore statale nell’esercizio della competenza esclusiva ex art. 117, comma 2, lett.s);
- Secondo quanto chiarito nella delibera del Consiglio dei Ministri si rileva che l’articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, espressivo della suddetta competenza di cui all’art. 117, comma 2, lettera s), Cost., stabilisce che le Regioni possono modificare il calendario venatorio, con riferimento all’elenco delle specie cacciabili ed al periodo in cui è consentita la caccia, indicati dal precedente comma 1, attraverso un procedimento che contempla l’acquisizione del parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze oggi è subentrato l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA);
- Lo stesso articolo 18 della legge n. 157 del 1992, al comma 4, nella parte in cui dispone che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, esprime altresì una scelta del legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (cfr. Corte Cost., sentenza n. 536 /2002; in seguito, con riferimento alla determinazione della stagione venatoria, sentenze nn. 165/2009, 313/2006, 393/2005, 391/2005, 311/2003 e 226/2003);
- Dalle indicate disposizioni statali si evince che il procedimento deve concludersi con l’adozione di un provvedimento amministrativo e non, com’è avvenuto nel caso di specie,

con una legge. Tale conclusione, come affermato dal Consiglio dei Ministri, è avvalorata da ulteriori considerazioni, discendenti da una consolidata giurisprudenza in materia della Corte Costituzionale che è più volte intervenuta (cfr. sentenze n. 20/2012 e n. 105/2012), censurando calendari venatori o modifiche di essi inseriti all'interno di leggi regionali, anziché attraverso un atto amministrativo di giunta, ritenendo con tutta evidenza lesa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. L'endiadi utilizzata dal legislatore all'art. 18, comma 4, della l. n. 157/1992, secondo cui le Regioni hanno l'obbligo di pubblicare "il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria", è da intendersi, difatti, come riferita ad un unico atto di natura regolamentare, contenente le specifiche norme applicabili nel territorio regionale durante il periodo venatorio preso in considerazione. Il carattere temporaneo (annuale) del provvedimento indicato dal citato art. 18, poi, si concilia solo con l'adozione di un provvedimento amministrativo e non anche di una legge, non essendo consentito al legislatore regionale sostituirsi all'amministrazione della Regione nel compimento di un'attività di regolamentazione che l'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157/1992 riserva alla sfera amministrativa. Con la formulazione attuale della Legge Regionale n. 46 del 2018, il contenuto del Calendario Venatorio, inoltre, non è più limitato allo specifico anno di riferimento, cui peraltro ogni anno si riferisce l'obbligatorio parere ISPRA, ma diventa replicabile di anno in anno. Quanto, invece, alla natura di tale legge regionale di approvazione del calendario venatorio, la stessa Corte Costituzionale si è già espressa riconducendo siffatti provvedimenti nell'alveo delle tipiche leggi-provvedimento, in quanto le disposizioni che esse contengono sono prive di astrattezza e generalità, e destinate ad esaurire i propri effetti contingenti con lo spirare della stagione di caccia. L'intervento regionale viene, infatti, consentito espressamente dalla legge dello Stato proprio allo scopo di modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'Habitat locale, alla cui verifica ben si presta un'amministrazione radicata sul territorio. In questa prospettiva, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 - se, da un lato, predetermina gli esemplari abbattibili, specie per specie e nei periodi indicati - dall'altro lato permette alla Regione l'introduzione di limitate deroghe ispirate ad una simile finalità, e chiaramente motivate con riguardo a profili di natura scientifica: ne è conferma la previsione del parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), richiesto dall'art. 18, comma 2, e dall'art. 18, comma 4, con specifico riferimento all'approvazione del calendario venatorio. Quindi, la scelta di provvedere con atto amministrativo non solo è l'unica coerente con il peculiare contenuto che, nel caso di specie, l'atto andrà ad assumere, e si inserisce armonicamente nel tessuto della legge n. 157/1992, ma si riconnette altresì ad un regime di flessibilità certamente più marcato che nell'ipotesi in cui il contenuto del provvedimento sia cristallizzato nella forma della legge. Appare, pertanto, evidente che il legislatore statale - prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria ed imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, nonché esplicitando la natura tecnica dell'intervento - ha inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento;

- Il Consiglio dei Ministri ha inoltre rilevato la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, perché la Regione Marche in pendenza del giudizio e dopo l'emanazione della ordinanza del Consiglio di Stato del 22 ottobre 2018, ha provveduto a ripristinare l'esercizio della caccia nelle aree suddette con l'emanazione della legge regionale 7 novembre 2018, n. 44 (articolo 3) e l'approvazione della delibera di Giunta n. 1468/2018 del 8 novembre 2018. Successivamente, il TAR delle Marche, con l'ordinanza cautelare n. 265/2018 del 7 dicembre 2018, ha accolto l'istanza cautelare proposta dalla Lega per l'Abolizione della Caccia (L.A.C.) Onlus, dal WWF Italia Ong Onlus e dall'Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), sospendendo l'efficacia della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 dell'8 novembre 2018 avente ad oggetto "Attuazione art. 3 comma 2 della Legge regionale

n. . 44/2018” e ripristinando così il divieto di esercizio della caccia nei siti natura 2000 e quanto al prelievo delle specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e colombaccio nei giorni 2, 3, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2019. A detta pronuncia giurisdizionale ha fatto seguito l'approvazione da parte della Regione Marche della legge regionale n. 46, oggetto di ricorso, che ha ripristinato ex novo la caccia in tali aree, già sospesa per effetto dell'ordinanza cautelare del TAR Marche del 7 dicembre 2018 n. 265/2018.

Considerato che:

- Appare evidente, l'interferenza che la legge regionale in esame realizza rispetto all'esercizio della funzione giurisdizionale esercitata attraverso i pronunciamenti cautelari dianzi citati, e che si sostanzia in un vero e proprio travalicamento di poteri da parte del legislatore regionale, in aperto contrasto con l'articolo 111 Cost.

Ritenuto che:

- La reiterata modifica della normativa eseguita nel corso degli ultimi mesi abbia il solo scopo di aggirare i pronunciamenti degli organi competenti, al solo fine di consentire, di forza, l'esercizio della caccia;
- Ad ogni discussione avvenuta in aula fosse emerso chiaramente il più che fondato rischio di impugnativa, considerato il palese contrasto tra il contenuto della norma regionale proposto ed i dettami della normativa sovraordinata, ma la giunta ed i consiglieri di maggioranza hanno voluto procedere comunque alla reiterata approvazione di atti dimostratisi successivamente oggetto di impugnativa costituzionale;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per conoscere:

- Se i reiterati interventi da parte della Regione Marche con il potere legislativo, contro i quali il Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, possano configurare un danno erariale, anche in virtù dell'aggravio di spese legali.